



Ai gentili clienti - Loro Sedi

Rottamazione cartelle: chiarimenti e modelli


Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **DL n. 148 del 16.10.2017** (c.d. Collegato manovra 2018) il legislatore è intervenuto in materia di **rottamazione delle cartelle di pagamento** apportando delle **modifiche che ampliano l'istituto e prorogano le opportunità di definizione già previste. In occasione della conversione in legge del decreto**, l'articolo 1 del DL n. 148/2017 è stato **modificato** nei termini che seguono: *i)* viene **prorogato** il termine di pagamento della prima, seconda e terza rata (luglio, settembre e novembre) al 07.12.2017; *ii)* viene **confermata la rottamazione-bis** prevista nei casi di diniego delle domande di definizione per mancato pagamento dei piani di rateazione; *iii)* viene **confermata la nuova possibilità di rottamazione** per i carichi trasmessi dal 01.01.2017 al 30.09.2017; *iv)* viene prevista una vera e propria **riammissione** alla rottamazione per i carichi trasmessi **dal 2000 al 2016** per i debitori che **non hanno mai presentato la domanda** entro lo scorso 21.04.2017. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito alcuni **chiarimenti** in relazione alla nuova procedura, nonché il **nuovo modello di istanza** che consente la definizione sia dei carichi dal 2000-2016, sia quelli affidati all'Agente per la Riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017. Tra i chiarimenti, segnaliamo i seguenti: *i)* coloro che hanno presentato una prima domanda di rottamazione e non si sono attenuti al pagamento secondo i piani di rateazione previsti, non possono accedere ad una rottamazione ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602/1973; *ii)* coloro che hanno avuto accesso alla definizione saldando tutte le rate in scadenza al 31.12.2016 che non si sono attenuti al pagamento della somma da definire riceveranno un nuovo piano di ammortamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 242 del 16.10.2017) del DL n. 148 del 16.10.2017, il

legislatore ha introdotto alcune rilevanti modifiche all'istituto della **"rottamazione dei ruoli"**. In occasione della conversione in legge del decreto, il legislatore è intervenute per ampliare notevolmente l'istituto, introducendo una **nuova procedura di rottamazione** anche a favore di coloro che non hann mai presentato domanda di definizione (ad oggi, la riammissione alla rottamazione per i carichi 200-2016 si riferiva solamente alle ipotesi di diniego della domanda per mancato pagamento del piano rateale).

Tra le varie modifiche apportate, la riunione dei termini previsti per la proposizione della **domanda di definizione**: mentre il DL n. 148/2017 prevedeva due scadenze differenti per la rottamazione-bis dei ruoli 2000-2016 (originariamente 31.12.2017) e per i ruoli dal 01.01.2017 al 30.09.2017 (15.05.2018), ora viene fissato un **unico termine al 15.05.2018**. Il "termine unico" di presentazione della domanda di definizione si applica anche con riferimento alla **nuova ipotesi di rottamazione** prevista dalla legge di conversione a favore di coloro che **non hanno mai proposto domanda di definizione per i ruoli 2000-2016**.



L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rispondendo ad alcuni quesiti, ha fornito chiarimenti sull'**applicazione della nuova procedura**, specificando che **nel caso di richiesta di rottamazione**, il successivo mancato pagamento in unica rata o nel piano rateale previsto **non può**

essere colmato con la richiesta di un nuovo provvedimento di rateazione.

Le ipotesi di definizione sui carichi affidati dal 2000 al 2016

Secondo quanto previsto dal DL n. 148/2017 a seguito della conversione in legge, sono introdotte **due nuove ipotesi** (oltre a quella già menzionata sopra e riferita al diniego) di definizione:

- **definizione dei carichi dal 01.01.2017 al 30.09.2017** (prevista originariamente anche dal DL non convertito);
- **nuova definizione dei carichi dal 2000 al 2016** (si tratta di una vera e propria seconda possibilità a favore di chi non ha mai presentato domanda di definizione dei ruoli entro lo scorso 21.04.2017).

In entrambi i casi l'interessato è tenuto a presentare domanda entro il prossimo **15.05.2018** (vedi oltre per la procedura).

Con riferimento alle istanze presentate a fronte dei **diniego di rottamazione per mancato pagamento tempestivo dei piani di rateazione** o in caso di **mancata presentazione dell'istanza di definizione**, l'Agente per la riscossione provvede entro il prossimo **30.06.2018 a comunicare l'importo delle rate scadute** al 31.12.2016 e non pagate. **Entro il successivo 30.09.2018**, invece, verrà comunicato al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Il debitore è tenuto a pagare:

- **entro il 30.09.2018 l'importo relativo alle rate scadute** (in caso di mancato o insufficiente versamento la domanda è improcedibile);
- in due rate consecutive di pari ammontare, nei mesi di **ottobre e novembre 2018 l'80% della somma soggetta a definizione;**
- entro **febbraio 2019 l'importo residuo del 20%** delle somme soggette a definizione.

A seguito della presentazione della dichiarazione, per i debiti relativi ai carichi sopra indicati, è **sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data**. Sono sospesi inoltre i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione.

DEFINIZIONE CARICHI DAL 2000 AL 2016		
Domanda	Presentare istanza entro il 15.05.2018.	
(Solo per domande scartate per mancato pagamento)	Effettuare i pagamenti delle rate scadute entro il 30.09.2018 (sulla base delle istruzioni fornite dall'Agente entro il 30.06.2018).	
Pagamenti rateali relativi alla definizione	Pagamento del carico in tre rate.	
	Entro il 30.09.2018	Importo rate scadute

	I (ottobre 2018)	40%
	II (novembre 2018)	40%
	III (febbraio 2018)	20%

Le ipotesi di definizione sui carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

Con riferimento ai **ruoli affidati all'Agente per la riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017**, il debitore riceverà una **comunicazione entro il prossimo 31.03.2018** in cui verranno esposti gli importi delle somme che non risulta ancora notificato il titolo esecutivo e che possono essere oggetto di definizione. Entro il successivo **30.06.2018**, invece, verrà **comunicato al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione**, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Con riferimento a tali carichi, viene specificato che la definizione può essere esercitata **senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.**

DEFINIZIONE CARICHI DAL 01.01.2017 AL 30.09.2017

Domanda	Entro il 31.03.2018 verranno comunicati i carichi non ancora notificati al debitore.	
Comunicazione	Entro il 30.06.2018 vengono comunicati gli importi complessivi a carico del debitore che possono essere oggetto di definizione.	
Piano di rateazione	I (luglio 2018)	20%
	II (settembre 2018)	20%
	III (ottobre 2018)	20%
	IV (novembre 2018)	20%
	V (febbraio 2019)	20%

Il nuovo modello....

In occasione delle modifiche apportate dalla legge di conversione del DL n. 148/2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un nuovo **modello** da utilizzare per tutte le ipotesi di definizione previste dal DL n. 148/2017 (quindi per i carichi dal 2000 fino al 30.09.2017).

Osserva

Si segnala, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha messo a disposizione degli utenti una nuova funzionalità che consente di attivarsi direttamente per la definizione delle somme relative ai carichi 2000-2016. L'utente, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà innanzitutto **richiedere la lista dei carichi inserendo i dati anagrafici, il codice fiscale e il documento di identità** (è presente una procedura di controllo "captcha").

La **seconda funzionalità** introdotta dall'Agencia delle Entrate – Riscossione, invece, si riferisce alla **vera e propria presentazione della domanda di definizione dei ruoli**, che potrà avvenire tramite indicazione della cartella di pagamento da rottamare o della comunicazione trasmessa dall'Agente per la Riscossione (relativa ai ruoli definibili).

Mod. DA 2000/17



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agencia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4)
- agli sportelli dell'Agencia delle entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenciaentrate-riscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 16 maggio 2018, esclusivamente** con una delle suddette modalità.

ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi **non rientranti** nell'ambito applicativo¹ della definizione agevolata **non produce alcun effetto e non determinerà la sospensione** dell'attività di recupero coattivo.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
 DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 SETTEMBRE 2017.
(Art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017)

Il/La sottoscritto/a **Maria Rossi** nato/a il **01/01/1950**
 a **Roma** (Prov. **RM**) codice fiscale **ABCDEF12G34H567I**

in proprio (persone fisiche);
 in qualità di.....
(specificare se titolare/representante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....
 codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:
 Comune **Roma** (Prov. **RM**), via/piazza **Viale Marconi, 12345**
 CAP. **00144** telefono..... presso (indicare eventuale domicilio).....
 OPPURE
 alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....
 Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e risonanze che l'Agencia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA²

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, affidati all'Agente della riscossione³ dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017:

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi⁴ che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure
 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi⁴:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1	09720170085039545	4	
2	09720170098765432	5	
3		6	

¹ Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 **ad eccezione** dei carichi:
 a. relativi a debiti non definibili ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016;
 b. interessati da una precedente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, che l'Agente della riscossione ha ossolito oppure rigettato in quanto i carichi erano relativi a debiti non definibili ai sensi dell'art. 6, comma 10 della citata norma.

² In presenza di carichi per i quali risultava una ratificazione in essere al 24/10/2016, per essere ammessi alla definizione, a pena di improcedibilità dell'istanza, si deve provvedere al versamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate scadute al 31/12/2016. Il relativo importo sarà comunicato dall'Agente della riscossione entro il 30 giugno 2018.

³ Operante su tutto il territorio nazionale o esclusione della regione Sicilia.

⁴ Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agencia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'INPS.

Mod. DA 2000/17 - del 5/12/2017
Pag. 1 di 4

... ed i chiarimenti forniti dall'Agencia delle Entrate-Riscossione

Di seguito riportiamo i chiarimenti forniti in occasione della risposta alle domande poste dall'ODCEC di Roma:

RISPOSTE A QUESITI

Si chiede se coloro che hanno presentato istanza di rottamazione e non hanno provveduto al pagamento di tutte o di parte delle cartelle rottamate possano accedere alla rottamazione bis per i ruoli iscritti dal 2000 al 2016 o se tale possibilità sia riservata solo a coloro che non hanno presentato istanza entro il 21.4.2017. Non si comprende per questa fattispecie il collegamento con la possibilità di sanare il pagamento entro il 7.12.2017.

No, si può usufruire della nuova possibilità di definizione agevolata solo per cartelle/avvisi non inclusi nella precedente richiesta presentata ai sensi dall'art. 6, DL n. 193/2016, con la sola eccezione di quelle cartelle / avvisi interessati da una rateazione in corso al 24.10.2016, la cui precedente richiesta di definizione agevolata è stata respinta a seguito del mancato pagamento delle rate 2016 della predetta rateizzazione.

Non ammesso alla rottamazione perché non in regola con il vecchio piano di rateizzazione in essere al 24.10.2016.

1) La nuova legge dà la possibilità di presentare entro il 31.12.2017 una nuova domanda di adesione e regolarizzare la posizione precedentemente respinta. In questo caso, le nuove rate saranno 3 (settembre, ottobre e novembre 2018), oltre il pagamento in un'unica soluzione delle rate non versate e scadute al 31.12.2016.

2) Se, invece, la domanda di regolarizzazione non viene presentata entro il 31.12.2017, ma viene presentata la domanda di adesione alla rottamazione "bis" per tutti i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2017 (scadenza per presentare la domanda 15.5.2018), allora le nuove rate previste saranno 5 (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019) e non vi è il pagamento in un'unica soluzione delle rate non versate e scadute al 31.12.2016

Il contribuente, nei casi di rigetto della precedente richiesta di definizione agevolata a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31.12.2016 dei piani di dilazione in essere al 24.10.2016, deve:

1. presentare, entro il 15.5.2018, una specifica istanza, utilizzando l'apposito mod. DA 2000/17 e indicando le cartelle che intende definire in via agevolata in base alla nuova legge.
2. pagare, entro il 31.7.2018, l'importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 delle rateizzazioni in corso al 24.10.2016 (trattasi della somma il cui mancato versamento ha comportato il rigetto della precedente definizione diminuita di eventuali pagamenti effettuati dal contribuente dopo il precedente diniego) come determinato dall'Agente della riscossione con propria comunicazione che verrà inviata entro il 30.6.2018. Il mancato pagamento di tale importo entro la predetta scadenza determina la improcedibilità dell'istanza presentata.

Non può accedere alla nuova definizione agevolata se non con tale modalità. Pagato entro il 31.7.2018 l'importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 delle rateizzazioni in corso al 24.10.2016, la DA sugli importi residui potrà essere pagata in unica soluzione a ottobre 2018 o in tre rate (ottobre 2018 (40%), novembre 2018 (40%) e febbraio 2019 (20%)).

Il contribuente decaduto al 24.10.2016 che non ha perfezionato la definizione agevolata con il pagamento delle rate, può accedere a nuova rateazione ai sensi dell'art. 19, DPR

n.602/73?

No. Nei casi di accoglimento della definizione agevolata di cui all'art. 6, DL n. 193/2016, per cui il contribuente non ha effettuato il pagamento (o il versamento sia insufficiente o tardivo) di una qualsiasi rata del piano di definizione, non è possibile rateizzare nuovamente ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

Non è chiaro cosa deve fare il contribuente che ha carichi in rateazione per i quali è stata accolta la definizione agevolata in quanto regolare con i pagamenti delle rate 2016, ma per cui non ha effettuato il pagamento della prima o unica rata della definizione.

Il contribuente, potrà riprendere i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016 ed al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31.12.2016 a seguito di ns. comunicazione che contiene un nuovo piano di ammortamento, dove saranno richiamati gli estremi del provvedimento di rateizzazione di riferimento, del debito residuo, nello stesso numero di rate non versate del piano originario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO